

**Febbraio
2007**

Pagine Professionali

Analisi dei principali Fondi chiusi di previdenza complementare:

IL FONDO COMETA

a cura di Gabriele Giardini e Carlo Cavalleri, Consulenti del Lavoro in Genova

Iniziamo in questo numero un'analisi delle caratteristiche dei principali Fondi di Previdenza Complementare di origine contrattuale alla luce della riforma prevista dal Decreto Legislativo 252 del 5 dicembre 2005, così come modificato dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Destinatari

Il "Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini", detto Fondo Cometa è **destinato ai dipendenti le cui aziende applicano il Ccnl Industria Metalmeccanica e installazione impianti a cui si aggiungono i lavoratori del settore Industria orafa-argentiera.**

E' stato autorizzato allo svolgimento della propria attività dalla Covip in data 11 novembre 1998.

Ad esso possono aderire tutti i dipendenti non in periodo di prova, quindi anche coloro che hanno instaurato un rapporto di lavoro a termine o atipico, purché ricadente nell'ambito della dipendenza.

Non è prevista l'iscrizione da parte dei dirigenti, in quanto destinatari di un contratto diverso e di Fondi di previdenza complementare specifici.

Contribuzione dovuta e spese di gestione

Come da norma di legge, la contribuzione dovuta si divide in tre parti:

- **TFR da destinare al fondo:** coloro che hanno iniziato a versare contributi alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 sono obbligati, in caso di adesione al Fondo, a destinare l'intero TFR maturando alla previdenza complementare. Chi, invece, ha un'anzianità contributiva precedente può versare il 40% del TFR maturando al Fondo, fermo restando la possibilità di scegliere l'integrale e irrevocabile versamento di tutto il TFR.
- **Contributo del dipendente:** chi aderisce al Fondo non ha nessun obbligo di versare un contributo a proprio carico, ma se decide di

farlo, tale somma deve essere almeno pari all'1,2% del valore cumulato di minimo contrattuale, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7^a categoria. Per gli apprendisti assunti dopo l'01/03/2006 il contributo minimo è dell'1,5%. Tale contributo viene trattenuto mensilmente dalla retribuzione lorda del dipendente. E' facoltà degli iscritti aumentare tale importo a proprio piacere, comunicandolo all'azienda entro il 30 novembre di ogni anno con effetto dall'anno successivo. E' inoltre possibile sospendere il versamento del contributo a richiesta del lavoratore dopo 5 anni di versamenti, la ripresa del versamento contributivo è possibile per una sola volta.

- **Contributo dell'azienda:** se il lavoratore decide di versare il proprio contributo al Fondo, anche l'azienda si troverà obbligata a contribuire alla posizione del lavoratore presso il Fondo, versando a proprio carico un importo pari al contributo minimo richiesto al lavoratore. In caso di sospensione del versamento contributivo da parte del dipendente è sospeso anche l'obbligo di versamento aziendale. Ovviamente, nulla vieta all'azienda di versare di propria iniziativa una somma superiore a quella obbligatoria a titolo di fringe benefit.

Le principali spese per gli iscritti al Fonchim sono le seguenti: 5,16€ come quota di iscrizione una tantum a carico del dipendente, 18€ annui a titolo di spese di gestione a cui va aggiunta una commissione variabile dallo 0,10% allo 0,1467% del patrimonio del Comparto di riferimento e uno 0,012% della stessa cifra destinato alla banca depositaria.

In caso di richieste di anticipazioni il costo richiesto è di 20€ (10€ per l'anticipazione del 30%), 20€ in caso di trasferimento della posizione non dovuta a perdita dei requisiti di iscrizione a Cometa, 10€ per i riscatti degli eredi (per ogni erede).

Tutte le spese di gestione vengono imputate direttamente dal Fondo, solo la quota di iscrizione viene trattenuta dalla retribuzione lorda del lavoratore.

Adesione e versamenti

Il lavoratore che vuole aderire al Fondo deve prendere visione dello Statuto e della Scheda informativa che l'azienda è tenuta a consegnargli insieme alla prima busta paga e quindi sottoscrivere il modulo di adesione, consegnandolo all'azienda.

L'azienda dovrà compilare la propria parte della scheda di adesione e sottoscriverla (compilando anche il modulo di iscrizione azienda se è al suo primo lavoratore iscritto), restituirne copia al lavoratore e inviarla poi per posta a Cometa Via Vittor Pisani 31 - 20124 Milano.

Se l'azienda è già iscritta al Fondo, il modulo può essere anche anticipato via web, ma questa procedura non sostituisce il modello cartaceo.

I vari contributi vengono calcolati mensilmente sulla base dei dati retributivi del lavoratore, ma per i neo-assunti si parte dal mese successivo al ricevimento della domanda di adesione o da quello del termine della prova, per i lavoratori già in forza la trattenuta inizia dal mese corrispondente al versamento trimestrale successivo.

Il versamento contributivo è, appunto, trimestrale e viene eseguito entro il giorno 20 dei mesi di: gennaio, aprile, luglio, ottobre per tutti i contributi riferiti al trimestre solare precedente (criterio di competenza).

Le aziende devono effettuare un bonifico presso la banca Monte dei Paschi di Siena di Via Rosellini 16 - 20124 Milano ABI 01030 - CAB 01696 - C/C 000009459062 - CIN A Causale di versamento: Codice fiscale azienda Ragione sociale azienda * anno di versamento e trimestre di riferimento.

La valuta per il beneficiario non deve essere posteriore al giorno 20 del mese di versamento.

La distinta contributiva va presentata al fondo appena effettuato il versamento (non esiste tuttavia una scadenza definita) e può essere compilata con una delle seguenti procedure: on line direttamente su Cometamatica; utilizzando il sistema CSC (scaricabile dal sito) e compilando il modulo in formato .xls (ad esempio utilizzando

Microsoft Excel) seguendo la procedura guidata, il file così creato dovrà essere uploadato su Cometamatica o inviato via mail all'indirizzo cometa@accenture.com; infine è possibile utilizzare il modulo cartaceo e spedirlo via posta ad Accenture Insurance Services – Viale Monza 259 – 20126 Milano.

In ogni caso è obbligatorio affiggere in azienda la ricevuta del bonifico e dell'abbinamento tra distinta e bonifico inviata da Cometa ogni trimestre.

Comparti

Il Fondo Cometa è un fondo multicomparto che prevede quattro piani di investimento differenti.

- **Monetario Plus** investe unicamente in obbligazioni e ha l'obiettivo di mantenere un rendimento simile a quello del TFR lasciato in azienda
- **Sicurezza** è un investimento a rendimento garantito, infatti chi mantiene la propria posizione all'interno di questo comparto fino al 31/3/2010 si vede riconoscere automaticamente un rendimento minimo del 2,5%, grazie all'investimento bilanciato tra azioni (10%) e obbligazioni a rendimento garantito (90%)
- **Reddito** è un piano che consente la rivalutazione del capitale investito su un orizzonte di medio periodo, investendo non più del 30% in azioni
- **Crescita** è il piano più aggressivo e di lungo periodo a prevalenza azionaria (fino al 60%).

La banca depositaria del Fondo è il Monte dei Paschi di Siena, mentre gli investitori sono: Generali, Cattolica, Unipol, Axa, Bpn Paribas, Epsilon, Pioneer, Ras, San Paolo – Imi, Duemme, Società Generale che operano nei limiti di investimento stabiliti dal Fondo.

Il lavoratore che si iscrive per la prima volta viene destinato al comparto Monetario Plus (Sicurezza in caso di silenzio-assenso) da dove potrà gratuitamente migrare verso un differente comparto. Dopo il primo cambio, ne sono possibili altri in misura illimitata, purché ci sia stata una permanenza all'interno dello stesso comparto per almeno un anno e venga pagata una spesa di 10€. Per richiedere il cambio del profilo di investimento bisogna inoltrare una richiesta, esclusivamente tramite il servizio Internet "Cometamatica" usufruendo delle finestre aperte nei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre.

Prestazioni

Riscatto totale nei casi di: interruzione del rapporto di lavoro, cambio del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, promozione a

dirigente, decesso del lavoratore a favore dei familiari indicati dalla legge o, in subordine, della persona da lui indicata (in tutti questi casi si applica il trattamento fiscale normale), invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (per questi casi è previsto un regime fiscale agevolato). Se la cessazione dal lavoro avviene nei 5 anni precedenti al pensionamento non è possibile riscattare la somma, ma si accede automaticamente alla rendita.

Riscatto parziale del 50% della posizione maturata nei casi di: cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria da parte dell'azienda.

Trasferimento dell'intera posizione ad un altro fondo nei casi di: interruzione del rapporto di lavoro, cambio del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, promozione a dirigente. Inoltre, come previsto dalla legge, in costanza di rapporto di lavoro, dopo almeno 2 anni di iscrizione il dipendente può accedere a qualunque altro fondo (portabilità del fondo).

Anticipazione del 75% della posizione maturata nei casi di: spese sanitarie gravi per sé o per i figli (senza vincoli temporali di iscrizione), acquisto della prima casa per sé o per i figli, opere di ristrutturazione della prima casa ex DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) (per questi casi occorrono 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare).

La richiesta di anticipazione deve sempre essere corredata di documenti giustificativi e non può mai essere superiore all'effettivo ammontare delle spese giustificate.

Anticipazione del 30% della posizione maturata: è ottenibile dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare a fronte della semplice richiesta.

La somma percepita a titolo di anticipazione potrà essere reintegrata, in tutto o in parte, nella propria posizione individuale attraverso un versamento volontario in qualsiasi momento della vita associativa del lavoratore.

Rendita: viene erogata dal momento del pensionamento se esistono almeno 5 anni di versamenti presso un Fondo di previdenza complementare, oppure con quindici anni di iscrizione al Fondo per la prestazione pensionistica (in caso di pensionamento per anzianità) solo nel caso in cui l'età anagrafica sia di non più di dieci

anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio.

Come da disposizioni legislative, può anche essere erogata al 50% in forma di capitale al momento del pensionamento (che può arrivare al 100% solamente nel caso in cui il 70% della rendita risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale).

Gli aderenti possono scegliere tra vari tipi di rendita: rendita immediata vitalizia (fino alla morte del pensionato), rendita immediata certa e poi vitalizia (rendita certa per almeno 5 o 10 anni e, poi per il resto della vita), rendita immediata reversibile (fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura pari al 60% o al 100%, a favore di una seconda persona, fino a che questa è in vita).

Modulistica

I moduli che qui vengono riportati sono quelli di uso più comune, tutti gli altri possono essere scaricati dal sito www.cometafondo.it

La maggior parte dei moduli vanno inviati a Fondo Cometa – casella postale 10880 – 20124 Milano.



[scheda adesione](#)



[comunicazione dimissioni](#)

Informazioni e indirizzi

Il sito www.cometafondo.it è ricco di informazioni e modulistica per lavoratori e aziende, include la sezione Cometamatica ad accesso riservato, con la possibilità di visualizzare on-line la propria posizione contributiva. Alcune procedure, come il cambio di comparto possono essere eseguite esclusivamente tramite il sito.

E' possibile richiedere informazioni al call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 al numero di telefono 02.25.53.61 e fax 02.25.53.62.30.

Una comunicazione periodica viene spedita una volta l'anno a marzo a tutti gli associati e contiene tutti i dati relativi alla posizione contributiva del lavoratore.

All'atto dell'iscrizione al Fondo viene inviata una Welcome letter ai dipendenti, mentre le aziende possono usufruire dei documenti da consegnare ai dipendenti e delle locandine da esporre predisposte dal Fondo.

Per ogni altra informazione si può contattare la sede del Fondo Cometa in Via Vittor Pisani 31 - 20124 Milano Tel. 02.66.91.349 (Attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30) Fax 02.66.91.341

**Febbraio
2007**

Pagine Professionali

Analisi dei principali Fondi chiusi di previdenza complementare:

IL FONDO FONCHIM

a cura di Gabriele Giardini e Carlo Cavalleri, Consulenti del Lavoro in Genova

Destinatari

Il "Fonchim – Associazione Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Lavoratori dell'Industria Chimica e Farmaceutica e dei Settori Affini" nasce per garantire la Previdenza Complementare ai lavoratori ai quali si **applica il CCNL Industria Chimica e Farmaceutica, ma nel corso degli anni ha assorbito anche i dipendenti di altri comparti industriali quali: ceramica e abrasivi, settore gpl, coibenti, vetro, lampade e cinescopi, settore minero-metallurgico.**

Vi possono aderire tutti i lavoratori a tempo indeterminato, non in periodo di prova, assunti presso aziende dei settori aderenti, mentre per i dipendenti con contratto a termine è prevista l'adesione solo in caso di rapporti di lavoro superiori ai sei mesi di durata continuativa.

Non è prevista l'iscrizione da parte dei dirigenti, in quanto destinatari di un contratto diverso e di Fondi di previdenza complementare specifici.

Contribuzione dovuta

Come da norma di legge, la contribuzione dovuta si divide in tre parti, più una quarta parte prevista dalle norme del Fonchim

- **TFR da destinare al fondo:** coloro che hanno iniziato a versare contributi alla previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 sono tenuti, in caso di adesione al Fondo, a destinare l'intero TFR maturando alla previdenza complementare. Diverse invece le possibilità di scelta per i lavoratori con anzianità contributiva antecedente: infatti costoro hanno l'obbligo di versare al Fondo una percentuale minima del 33% del TFR maturando (50% per i lavoratori del settore minero – metallurgico), ma possono scegliere liberamente di aumentarla al 50% ,75 % o al 100%. Tale scelta trova applicazione, però, solo per i lavoratori dei settori chimico - farmaceutico, ceramica, Gpl e coibenti. In ogni caso la scelta di aumentare la quota di TFR destinata al Fondo è irreversibile.
- **Contributo del dipendente:** chi aderisce al Fondo non ha nessun obbligo di versare un

contributo a proprio carico, ma se decide di farlo, tale somma deve essere almeno pari all'1,2% della retribuzione utile al calcolo del Tfr. Tale contributo viene trattenuto mensilmente dalla retribuzione lorda del dipendente. E' facoltà degli iscritti aumentare tale importo a proprio piacere comunicandolo all'azienda, ma senza superare il limite della deducibilità fiscale. Giova ricordare che i contributi del dipendente e quelli dell'azienda godono di un regime di deducibilità fiscale fino all'importo complessivo di 5.164,57 € annui (aumentabile per i neo assunti dal 1/1/2007 fino ad un massimo di 7.746,86 €). E' inoltre possibile sospendere il versamento del contributo a richiesta del lavoratore, in tal caso la sospensione avrà efficacia dal terzo mese successivo alla domanda. Il lavoratore può successivamente riprendere in qualunque momento il versamento, ma le eventuali successive sospensioni possono essere ottenute solo dopo 3 anni di ulteriori versamenti.

- **Contributo dell'azienda:** se il lavoratore decide di versare il proprio contributo al Fondo, anche l'azienda si troverà obbligata a contribuire alla posizione del lavoratore versando a proprio carico un importo pari all'1,2% della retribuzione utile al calcolo del Tfr. In caso di sospensione del versamento contributivo da parte del dipendente è sospeso anche l'obbligo di versamento aziendale. Ovviamente, nulla vieta all'azienda di versare di propria iniziativa una somma superiore a quella obbligatoria a titolo di fringe benefit.
- **Contributo assicurativo:** oltre a quanto stabilito dalla legge, per i soli settori Chimico/Farmaceutico, Gpl, Ceramica, Coibenti, è previsto un versamento dello 0,2% della retribuzione valida ai fini del calcolo del TFR ad esclusivo carico dell'azienda per garantire la copertura assicurativa in caso di premorienza o invalidità permanente degli iscritti.

Per quanto riguarda i costi di gestione imputati ai dipendenti, gli iscritti sono tenuti a pagare una quota una tantum all'atto dell'iscrizione pari a 16 € (4€ a carico del lavoratore, 12€ dell'azienda) e un costo amministrativo pari a 22 € annui. Per la gestione finanziaria il Fonchim chiede ai propri aderenti un versamento pari allo 0,20% del patrimonio del comparto di investimento. Nel caso il lavoratore richiedesse un'anticipazione dovrà versare 25€ come rimborso spese di gestione.

Tutte le spese di gestione vengono imputate direttamente dal Fondo, solo la quota di iscrizione viene trattenuta dalla retribuzione lorda del lavoratore.

Adesione e versamenti

Il lavoratore che vuole aderire al Fondo deve prendere visione dello Statuto e della Scheda informativa consegnati dall'azienda e quindi sottoscrivere la scheda di adesione dipendente, consegnandola all'azienda stessa.

Quest'ultima dovrà compilare la propria parte della scheda di adesione dipendente (compilando anche la scheda di adesione azienda se è al suo primo lavoratore iscritto) e sottoscriverla, quindi inviarla a Fonchim via fax ai numeri 02.67.10.09.51 – 02.66.71.80.91, restituendone copia al lavoratore. Inoltre l'azienda deve anche compilare, sottoscrivere ed inviare il modulo di comunicazione di assunzione.

I vari contributi sono calcolati mensilmente, sulla base dei dati retributivi del lavoratore, a partire dal mese successivo all'adesione al Fondo.

Il versamento al Fonchim deve essere effettuato mensilmente dall'azienda entro il 20 del mese successivo a quello di pagamento della retribuzione (criterio di cassa) tramite bonifico bancario presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane ABI 05000 CAB 01600 CIN L C/C 8000300 con data di valuta e pagamento non successiva al giorno 20.

Sempre mensilmente, l'azienda deve compilare un'apposita distinta contributiva in cui vengono indicati i dati dei lavoratori per i quali viene effettuato il versamento e le quote relative suddivise in: Tfr, contributo lavoratore, contributo azienda, eventuale contribuzione volontaria.

La distinta va inviata entro il 5 del mese successivo a quello di pagamento della retribuzione e deve essere compilata utilizzando il file in formato .xls scaricabile dal sito www.fonchim.it (ad esempio utilizzando Microsoft Excel) e seguendo la procedura guidata prevista al suo interno.

La distinta va inviata via e-mail all'indirizzo distinte@fonchim.it o direttamente collegandosi all'area riservata del sito da dove può anche essere compilata on-line.

In alternativa si può scegliere la spedizione via posta del floppy-disk contenente il file.

Comparti

Il Fonchim è un fondo multicomparto che prevede tre piani di investimento differenti.

- **Comparto Moneta** è la linea di investimento a rischio minore in quanto investe unicamente in obbligazioni
- **Comparto Stabilità** è un investimento bilanciato tra azioni, presenti al 30%, e obbligazioni al 70%
- **Comparto Crescita** è la linea più aggressiva a prevalenza azionaria (60%) con una parte obbligazionaria inferiore (40%)

La banca depositaria del Fondo è l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, mentre gli investitori sono: San Paolo – Imi, Credit Agricole, Duemme, Pioneer, Franklin Templeton, Rothschild che operano nei limiti di investimento stabiliti dal Fondo.

Il lavoratore che si iscrive per la prima volta viene destinato al Comparto Stabilità da dove potrà gratuitamente migrare verso un diverso comparto. Dopo il primo cambio, ne sono possibili altri in misura illimitata, purché ci sia stata una permanenza all'interno dello stesso comparto per almeno un anno e venga pagata una spesa di 10€. Per richiedere il cambio del profilo di investimento bisogna inoltrare una richiesta tramite Internet esclusivamente nei mesi di gennaio, maggio e ottobre.

Prestazioni

Riscatto totale nei casi di: cessazione del rapporto di lavoro, cambio del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, promozione a dirigente, decesso del lavoratore a favore dei familiari indicati dalla legge o, in subordine, della persona da lui indicata (in tutti questi casi si applica il trattamento fiscale normale), invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (per questi casi è previsto un regime fiscale agevolato). Se la cessazione dal lavoro avviene nei 5 anni precedenti al pensionamento non è possibile riscattare la somma, ma si accede automaticamente alla rendita.

Riscatto parziale del 50% della posizione maturata nei casi di: cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un

periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ricorso a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria da parte dell'azienda.

Trasferimento dell'intera posizione ad un altro fondo nei casi di: cessazione del rapporto di lavoro o promozione a dirigente.

Inoltre, come previsto dalla legge, in costanza di rapporto di lavoro dopo almeno 2 anni di iscrizione il dipendente può accedere a qualunque altro fondo in maniera gratuita (portabilità del fondo).

Anticipazione del 75% della posizione maturata nei casi di: spese sanitarie gravi per sé o per i figli (senza vincoli temporali di iscrizione), acquisto della prima casa per sé o per i figli, opere di ristrutturazione della prima casa ex DPR 380/2001, art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) (per questi casi occorrono 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare).

La richiesta di anticipazione deve sempre essere corredata di documenti giustificativi e non può mai essere inferiore a 2.000 € o superiore all'effettivo ammontare delle spese giustificate.

Anticipazione del 30% della posizione maturata: è ottenibile dopo 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare a fronte della semplice richiesta del lavoratore.

Rendita: viene erogata dal momento del pensionamento se esistono almeno 5 anni di versamenti presso un Fondo di previdenza complementare, oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro con inoccupazione superiore a 48 mesi e meno di 5 anni al pensionamento.

Come da disposizioni legislative può anche essere erogata al 50% in forma di capitale al momento del pensionamento (che può arrivare al 100% solamente nel caso in cui il 70% della rendita risultasse inferiore al 50% dell'assegno sociale).

Assicurazione vita e invalidità: per gli iscritti dei settori Chimico/Farmaceutico, Gpl, Ceramica, Coibenti è stata istituita una polizza con la società Cattolica di assicurazione che si applica in caso di morte prematura del lavoratore o di invalidità permanente. Tale assicurazione garantisce l'integrazione dei mancati versamenti del lavoratore dal momento del decesso o dell'invalidità fino al compimento del 60^o anno di età, coprendo il 12% della retribuzione dell'associato con un minimo del 90% della retribuzione di un anno. Allo scadere di tale periodo il lavoratore invalido o i suoi eredi potranno godere della rendita.

Modulistica

I moduli che qui vengono riportati sono quelli di uso più comune, tutti gli altri possono essere scaricati dal sito www.fonchim.it

La maggior parte dei moduli vanno inviati via fax ai numeri 02.67.10.09.51 – 02.66.71.80.91



[scheda adesione azienda](#)



[scheda adesione dip.](#)



[comunicazione assunzione](#)



[comunicazione dimissioni](#)

indirizzi

Il sito www.fonchim.it è ricco di informazioni e modulistica per lavoratori e aziende, include la possibilità di visualizzare on-line la propria posizione contributiva accedendo ad un'area riservata con una propria password, ha al suo interno alcuni simulatori di calcolo e si possono inviare richieste di chiarimenti tramite un form presente sul sito stesso. Alcune procedure, come il cambio di comparto possono essere eseguite esclusivamente tramite il sito.

E' possibile richiedere informazioni telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 (l'orario è prolungato alle 18,00 per le sole aziende) al numero 02.67.97.19.11

L'estratto conto individuale viene spedito una volta l'anno a marzo a tutti gli associati e contiene tutti i dati relativi alla posizione contributiva.

Esiste anche "Fonchim news" un giornalino informativo che viene spedito agli aderenti una o più volte l'anno.

Inoltre il personale del Fondo è disponibile per presentazioni, anche personalizzate, presso le aziende interessate,; per ottenere tale disponibilità è sufficiente inviare un'e-mail all'indirizzo: presentazioni@fonchim.it.

Inoltre Fonchim sta organizzando riunioni informative per tutti gli interessati che possono essere prenotate e organizzate presso la propria azienda scrivendo un'e-mail all'indirizzo porteaperte@fonchim.it

Per ogni altra informazione si può contattare la sede del Fonchim in Via Pirelli 16/b - 20124 Milano tel. 02/67971911 fax 02/67100951 - 02/66718091.